



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO ACUSTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 5 agosto 2003.

Indice ¹

1. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	3
1.1 Zone Omogenee.....	3
1.2 Zone Particolari.....	4
1.2.1 Aree parco.....	4
1.2.2 Aree agricole.....	4
1.2.3 Aree militari.....	4
1.2.4 Aree ferroviarie.....	4
1.2.5 Aree adibite a manifestazioni temporanee.....	4
1.2.6 Aree nell'intorno aeroportuale.....	5
1.2.7 Recettori sensibili di classe I.....	5
1.3 Limiti acustici.....	5
1.3.1 Limiti di zona.....	5
1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore.....	6
1.3.3 Requisiti acustici degli edifici.....	6
1.3.4 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica.....	6
2. INTERVENTI SUL TERRITORIO.....	7
2.1 Piani attuativi.....	7
2.2 Disposizioni.....	8
2.3 Documentazione acustica richiesta per il rilascio di autorizzazione.....	9
3. NORME PER LA TUTELA ACUSTICA DEL TERRITORIO.....	9
3.1 Piani attuativi.....	9
3.2 Modifiche alla classificazione acustica.....	9
3.3 Documentazione da produrre.....	10
3.4 Realizzazione delle opere di protezione passiva.....	10
4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	10

¹ I numeri di pagina se possibile devono concordare con il testo pubblicato PDF ; altrimenti si deve valutare una numerazione diversa.

Zone Omogenee

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 18, il Comune di Pomezia ha provveduto alla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle seguenti classi individuate dalle leggi su richiamate:

CLASSE I – Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III – Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

Classe IV – Aree ad intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe VI – Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. La classificazione acustica è riportata su cartografia in scala 1:10000 - 1:5000 per l'intero territorio comunale.

1.2 Zone Particolari

1.2.1 Aree parco

I parchi pubblici sono stati classificati come aree particolarmente protette solo nel caso di dimensioni considerevoli (Parco del Sughereto, Parco Archeologico di Pratica di Mare) ed al fine di salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico sono state poste in Classe I.

Le piccole aree verdi "di quartiere" ed il verde ai fini sportivi non essendo considerate come zone di massima tutela, in quanto la quiete non rappresenta un requisito fondamentale per la fruizione, sono state inserite nella classe di appartenenza dell'area omogenea in cui sono inserite.

1.2.2 Aree agricole

Le aree rurali, in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici, sono state inserite in Classe III.

1.2.3 Aree militari

Fatto salvo che queste aree siano soggette ai limiti di zona della classificazione acustica, la Legge n. 447/95 (art. 11, comma 3) prevede altresì che la prevenzione ed il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate siano definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

1.2.4 Aree ferroviarie

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- *m. 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m. denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m. denominata fascia B.*
- *m. 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*
- *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.*

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal D.P.R. stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla classificazione acustica; la somma di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal decreto 459/98.

1.2.5 Aree adibite a manifestazioni temporanee

In via del tutto generale, le attività temporanee saranno previste nel rispetto della classificazione acustica e delle vigenti norme statali e regionali e potranno svolgersi in aree appositamente destinate e a debita distanza dalle abitazioni, purchè la relazione di impatto acustico ne illustri il rispetto dei limiti di zona previsti.

Altrimenti in base alla Legge 447/95 può essere prevista l'autorizzazione anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità purchè sia precisato il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica.

Le deroghe potranno essere concesse, soltanto dopo che il tecnico competente abbia verificato l'impossibilità di rispettare i limiti di legge nonostante la realizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili.

1.2.6 Aree nell'intorno aeroportuale

Per il rumore prodotto dal traffico aereo e dalle attività aeroportuali, l'aeroporto militare di Pratica di Mare è stato svincolato dalla zonizzazione acustica generale.

La zonizzazione acustica è stata applicata alle sole aree in prossimità dell'aeroporto, tenendo conto della pressione antropica generata dalla presenza dell'infrastruttura.

Le aree circostanti l'aeroporto, per una fascia di rispetto di circa 100 metri, sono state inserite in Classe IV.

1.2.7 Recettori sensibili di classe I

Scuole, ospedali, cliniche private e case di riposo che occupano edifici ad essi dedicati sono tutti considerati in classe I, se nel loro intorno non c'è un'area di Classe II di grandezza adeguata si verificherà con sopralluoghi mirati l'effettivo clima acustico dell'area e, se necessario, si dovranno prevedere adeguati interventi di mitigazione all'interno dei piani di risanamento comunali.

1.3 Limiti Acustici

1.3.1 Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per periodi diurno (ore 06:00 - 22:00) e notturno (ore 22:00 - 06:00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurata in prossimità della sorgente stessa;
- **valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e distinti in:

valori limiti assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale (valori esterni a tutela della popolazione);

valori limiti differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (valori interni a tutela del singolo);

- **valori limite di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

In corrispondenza delle classi individuate nelle diverse aree del territorio comunale si avranno da rispettare i seguenti limiti di emissione ed immissione:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB (A)			
Classi di destinazione del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 -22.00)	Notturmo (22.00 -6.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Arre di intensa attività umana	65	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB (A)			
Classi di destinazione del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 -22.00)	Notturmo (22.00 -6.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Arre di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Nella stesura dei piani di risanamento si dovrà tenere conto dei valori d'attenzione e dei valori di qualità per individuare l'ordine delle priorità e l'entità dell'intervento di risanamento.

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazioni dei valori limiti delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione di quelle per cui è prevista diversa regolamentazione da appositi decreti.

- **infrastrutture ferroviarie** per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459;
- **infrastrutture stradali** per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95;
- **impianti a ciclo continuo** per cui sono previsti i limiti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di *rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore* sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1.3.3 Requisiti acustici degli edifici

Tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli in cui siano previste ingenti opere di ristrutturazione dovranno fare uso di materiali e tecniche di costruzione nel rispetto del D.P.C.M. 5/12/97: **Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici**, in modo da prevedere un'adeguata schermatura alle eventuali sorgenti sonore interne ed esterne.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi siano dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

1.3.4 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale individuano delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si possono verificare tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti .

classi acustiche che non differiscono per più di 5 dB (A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

Situazioni di Potenziale Incompatibilità

Confini tra zone di classi acustiche differenti per più di 5 dB (A), dove dalle misure non risulti una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un piano di risanamento acustico come al successivo punto.

Situazioni di Incompatibilità

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il piano di risanamento acustico dovrà individuare l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

2. INTERVENTI SUL TERRITORIO

2.1 Piani Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono considerati piani attuativi: i piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti produttivi, i piani di recupero, i programmi di riqualificazione ed ogni altro piano o progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i piani attuativi devono garantire, entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al punto 1, relativi alla classificazione d'uso conseguente alla destinazione d'uso prevista; nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro del piano, il rispetto dei valori di cui al punto 1, in altre parole l'esecuzione dei provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I piani attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB (A).

Ai piani attuativi dovrà essere allegata la documentazione d'impatto acustico o la documentazione previsionale del clima acustico, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente punto 2, considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale.

La relazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei piani attuativi.

I piani attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali).

L'approvazione dei piani attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planovolumetrico dei suddetti piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà

essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

2.2 Altre Disposizioni

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc. la documentazione d'impatto acustico per gli interventi relativi alle seguenti attività:

Opere soggette a valutazione d'impatto acustico:

- Aeroporti, eliporti;
- Discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- Impianti sportivi e ricreativi;
- Attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- Attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- Attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- Artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggio, lavanderie, attività di rottamazione;
- Ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- Parcheggi, aree a magazzino di transito, attività di spedizionieri;
- Cave;
- Impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaie;
- Strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettate, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una documentazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie d'insediamento:

- Scuole e asili nido;
- Ospedali;

- Case di cura e di riposo;
- Parchi pubblici ed extraurbani;
- Nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti di sagoma sull'intero edificio superiore al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai punti precedenti.

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali è presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di un'unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la documentazione d'impatto acustico.

L'assenza della documentazione previsionale del clima acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

2.3 Documentazione acustica richiesta per il rilascio di autorizzazione

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

La documentazione acustica da presentare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

3. NORME PER LA TUTELA ACUSTICA DEL TERRITORIO

3.1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici preventivi e di progettazione delle infrastrutture di trasporto ai fini della tutela dall'inquinamento acustico

In sede di formazione degli strumenti urbanistici preventivi e di progettazione delle infrastrutture di trasporto, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere tenute in conto le necessità di contenimento dell'inquinamento acustico del territorio direttamente interessato dalle trasformazioni, considerando anche l'ambito territoriale influenzato dalle caratteristiche acustiche e d'uso del progetto stesso.

In particolare si dovrà tenere conto di due fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:

- a) attività o destinazione d'uso, facenti parte dell'intervento o esterne ad esso, che comportano la potenziale immissione di rumore nell'ambiente (attività produttive, artigianali, commerciali, strade, ferrovie, ecc.) così come definite dai commi C, D dell'art. 2 della Legge 447 del 26/10/95;
- b) attività o destinazione d'uso, interne all'area di intervento od esterne ad essa ma influenzate acusticamente, potenziali ricettori dell'inquinamento acustico, da tutelare (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.).

Fatti salvi i principi di cui alla Legge 447 del 26/10/95, relativi all'accostamento di classi acustiche del territorio, si dovrà tenere presente, nella redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e nella progettazione delle infrastrutture di trasporto di cui al presente articolo, che le attività di tipo a) non devono interferire acusticamente con quelle di tipo b), ovvero che le prime non devono provocare limiti di immissione superiore al consentito dalle vigenti normative, ivi compresi i Regolamenti d'Igiene e Edilizio del Comune.

3.2 Modifiche alla Classificazione Acustica

In sede di presentazione di istanza di autorizzazione degli Strumenti Urbanistici Preventivi e dei progetti di infrastrutture di trasporto, dovranno altresì essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione dell'area di progetto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla nuova suddivisione dello stesso in differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche e delle caratteristiche gestionali, prestazionali, localizzative delle stesse.

Per garantire la congruità della zonizzazione acustica, saranno oggetto della nuova suddivisione di cui sopra tutte le aree interne all'intervento e le zone acustiche omogenee contermini o contigue al limite dell'area di intervento stesso.

Qualora, ottemperando ai principi di redazione di cui ai commi precedenti, si renda compatibile l'accostamento di classi acustiche che, ai sensi della Legge 447 del 26/10/95, non sarebbe compatibile, tale accostamento sarà possibile in deroga, e sarà segnalato graficamente in cartografia e in legenda, rimandando nel contempo alle specifiche caratteristiche gestionali, prestazionali, localizzative, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, che diverranno parte integrante della normativa del Piano Urbanistico Attuativo di cui trattasi, ovvero del progetto delle infrastrutture, oltre che della Zonizzazione Acustica Comunale.

Le modifiche della Zonizzazione Acustica Comunale conseguenti all'applicazione del presente comma non costituiscono variante del Piano Regolatore Generale.

L'approvazione dei Piani Particolareggiati, dei Piani di Recupero e degli Strumenti Urbanistici Preventivi e dei progetti delle infrastrutture di trasporto, corredati della documentazione di cui al successivo art. 3, comporterà la modifica della Zonizzazione Acustica Comunale.

Nella procedura di formazione/approvazione dello Strumento Urbanistico Preventivo vigente, al Servizio Ambiente del Comune comporteranno anche gli aspetti acustici.

3.3 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione dei Piani Urbanistici Preventivi e dei progetti delle infrastrutture di trasporto

Agli Strumenti Urbanistici Preventivi ed ai progetti delle infrastrutture di trasporto dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi della Legge 447/95 che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- Valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto, tenendo conto delle sorgenti fisse e mobili preesistenti in adiacenza all'area d'intervento;
- Valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguente alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico, ovvero dell'infrastruttura;
- Localizzazione e descrizione degli impianti, apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del patrimonio edilizio di progetto;
- Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal progetto, con riferimento a sorgenti fisse e mobili e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica;
- Giustificazione delle scelte localizzative e delle soluzioni progettuali adottate, con riferimento ai generali criteri di tutela acustica definiti al punto precedente.

Le eventuali opere di protezione passiva dall'inquinamento acustico dovranno essere progettate ed attuate contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

3.4 Realizzazione delle opere di protezione passiva

La realizzazione delle opere di protezione passiva è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità alla cui protezione acustica esse risultino destinate o per la messa in esercizio delle infrastrutture di trasporto cui esse si riferiscono.

4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui al punto 1.3 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 5164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10, comma 2, della Legge 447/95.

In caso di mancata presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico) nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, gli uffici preposti provvedono, mediante ordinanza, a richiedere tale documentazione.

Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza, comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 10329,14 così come disposto dall'art. 10, comma 3, della Legge 447/95.